



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - dott. Giorgio Jachia | Presidente |
| - dott. Fabio Miccio | Giudice rel |
| - dott. Francesco Cottone | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

letta l'istanza depositata dal debitore [REDACTED], a mezzo del proprio difensore, per ottenere la concessione del beneficio dell'esdebitazione anteriormente alla chiusura della procedura, essendo decorsi tre anni dalla sua apertura,

dato atto che l'istanza è stata ritualmente comunicata a cura del liquidatore in data 11.6.2026 ai creditori ammessi al passivo, i quali non hanno presentato osservazioni nel termine di quindici giorni fatta eccezione per Agenzia delle Entrate, che ha espresso parere contrario osservando: 1) che i versamenti eseguiti dal debitore nel corso della procedura a titolo di imposte, tasse e contributi previdenziali non hanno riguardato il soddisfacimento del debito tributario sorto anteriormente all'apertura della liquidazione controllata, bensì gli obblighi fiscali e contributivi maturati nel corso della procedura: 2) la patologia oncologica del debitore, insorta nel 2021, non può costituire la causa dell'indebitamento tributario formatosi negli anni precedenti;

letto il parere del liquidatore, il quale si è espresso positivamente sulla concessione del beneficio, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione, atteso che:

- 1) sono decorsi tre anni dall'apertura della procedura liquidazione controllata, avvenuta in data 30.11.2022;
- 2) ricorrono le condizioni di cui all'art. 280 CCII, richiamato dall'art. 282 co. 2, poiché il debitore:
 - a) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, ne ha procedimenti penali in corso per tali reati;
 - b) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
 - c) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento.

In ordine a tale profilo il liquidatore ha evidenziato l'unica possibile criticità, in ragione di una condotta non completamente e costantemente collaborativa del sig. [REDACTED] soprattutto nella prima fase della procedura, quando più volte il Tribunale è dovuto intervenire per risolvere questioni relative alla rideterminazione delle somme da escludere dalla liquidazione ai fini del mantenimento personale e familiare, anche in occasione di condotte del debitore che ha proceduto all'autonoma esecuzione di pagamenti e alla iniziale detrazione di somme rispetto a quelle dovute alla liquidazione (tutti importi successivamente integralmente riversati alla procedura) con, in taluni casi, tardive trasmissioni di documentazione contabile al liquidatore. Il liquidatore ha tuttavia condivisibilmente evidenziato come tali condotte – che hanno in ogni caso visto, quando richiesto, il ristoro delle somme nelle casse della procedura, al punto che nella relazione si dà atto che non vi è nulla da restituire - possono trovare giustificazione e comprensione alla luce della documentazione sanitaria, dalla quale è emerso il riaccutizzarsi della patologia oncologica – insorta nel 2021 - nel corso della procedura, con la conseguente necessità, per il debitore, di sottoporsi a nuovi cicli di chemioterapia e a ripetuti ricoveri ospedalieri: fatti che non possono non avere avuto una comprensibile ripercussione anche sulla puntualità e sulla precisione nell'adempimento degli obblighi gravanti sul debitore;

- d) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- 3) come richiesto dall'art. 282 co. 2 del CCII:

- a) il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 CCII (cfr. certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti prodotti dal debitore);
- b) il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Sul punto vale richiamare il parere del liquidatore il quale ha evidenziato come *“Le risultanze istruttorie evidenziano, piuttosto, come la situazione di crisi si sia progressivamente determinata in conseguenza della complessa vicenda della separazione personale dal coniuge e dei rilevanti obblighi economici che ne sono derivati. Il debitore ha sostenuto per molti anni consistenti obblighi di mantenimento in favore dell'ex coniuge e dei figli, oltre alle spese ordinarie e straordinarie sostenute per il loro mantenimento, alle spese abitative conseguenti alla separazione, ai costi del contenzioso familiare ed al contributo economico prestato alla madre sino al suo decesso”*.

Possono pertanto condividersi le osservazioni del liquidatore sulle notazioni dell'agenzia delle entrate: *“Le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate pongono, pertanto, l'attenzione principalmente sulla composizione del debito tributario e sulla sua collocazione temporale, senza tuttavia evidenziare elementi dai quali desumere che il sovraindebitamento sia stato determinato da condotte colpose o fraudolente del debitore”*. Né può ritenersi che nel caso di specie ricorra la circostanza – anch'essa evidenziata dall'agenzia delle entrate - del debitore che abbia sistematicamente eluso il

pagamento delle sole tasse, imposte e contributi in quanto – prescindendo dalla questione se sia o meno circostanza impeditiva alla concessione della esdebitazione – nella specie la debitoria era composta (cfr. stato passivo) per due terzi da debiti fiscali e previdenziali e per un terzo da debiti finanziari e verso altri creditori: la componente di debito fiscale e previdenziale è certamente rilevante, ma non così ampia da poter affermare che vi sia stata una scelta dolosa di evitare il pagamento unicamente di quell'unica tipologia di debiti,

precisato che l'esdebitazione dichiarata con il presente decreto non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie;

dato atto che, ai sensi dell'art. 278 CCII:

- 1) nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado;
- 2) sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso;
- 3) restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

visto l'art. 282 CCII,

dichiara

l'esdebitazione di [REDACTED], c.f. [REDACTED] con gli effetti e nei limiti di cui in motivazione;

dispone

che il liquidatore comunichi il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/07/2026

Il Presidente
(dott. Giorgio Jachia)